



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO
ESERVIZI)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 123 Istituito in Italia



Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147
Roma



Tel +39 06.83393207



<https://www.fondofonte.it/contatti/>



www.fondofonte.it

Informativa

Nuove prestazioni pensionistiche – L. 199/2025

Rendita a Durata Definita · Prelievi Liberamente Determinabili · Erogazione Frazionata

Guida informativa per gli aderenti – in attuazione delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026

i - Che cosa trovi in questo documento

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili. Queste pagine ti spiegano come funzionano, quali rischi comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

Contesto normativo

L'art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato in modo significativo l'art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari. Fino a oggi, al momento del pensionamento, l'aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia generalmente erogata da una compagnia assicurativa convenzionata con il Fondo pensione.

Dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove opzioni, erogate direttamente dal Fondo pensione, espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche»:

- la rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
- i prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
- l'erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis) – **disponibile dal 31 ottobre 2026**.

Le Istruzioni della COVIP del 25 giugno 2026 forniscono le indicazioni operative per l'applicazione omogenea di tali disposizioni da parte di tutti i fondi pensione a contribuzione definita.

Destinatari delle nuove prestazioni

Le nuove prestazioni sono disponibili per tutti gli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita soggetti al D.Lgs. 252/2005. Sono invece esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati (soggetti ancora al D.Lgs. 124/1993), che potranno tuttavia accedervi trasferendo la posizione in un'altra forma pensionistica complementare.

Quando puoi accedere alle nuove prestazioni

I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (es. raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

⚠ Date di decorrenza

- Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili: entrata in vigore dal 1° luglio 2026.
- Erogazione frazionata del montante: entrata in vigore dal 31 ottobre 2026 (rinvio introdotto dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026).
- Periodo transitorio: dal 01 luglio 2026 al 30 luglio 2026 il Fondo acquisirà le manifestazioni di interesse degli interessati che dovranno inviare una formale richiesta a mezzo pec all'indirizzo protocollofonte@legalmail.it. Il Fondo provvederà a contattare gli iscritti interessati e a procedere alla liquidazione delle prestazioni una volta adeguati i sistemi operativi. L'aderente potrà revocare la scelta prima della liquidazione del primo importo. Dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.

Regole comuni a tutte le nuove prestazioni

Nella tabella di seguito sono rappresentate le regole che si applicano a tutte e tre le nuove tipologie di prestazione pensionistica:

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Alternative alla rendita vitalizia	Le nuove opzioni sostituiscono la rendita vitalizia: non possono essere combinate con essa né tra loro.
Quota in capitale	Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
Irrevocabilità della scelta	Una volta avviata l'erogazione, la scelta non può essere modificata. L'unica eccezione è la conversione del montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita).
Stop alle prerogative di accumulo	Non è più possibile effettuare trasferimenti, anticipazioni o accedere alla RITA. È invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo previsto. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
Contribuzione	Non è possibile versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
Cumulo con RITA	Le nuove prestazioni non sono cumulabili con una RITA in corso di liquidazione che andrà revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni.
Montante residuo investito	Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente al momento della richiesta (o in quello di default del Fondo).

Aspetto	Cosa prevede la normativa
Decesso del beneficiario	Il montante residuo viene riscattato dai soggetti designati dall'aderente al momento della richiesta. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di questa indicazione sono considerate incomplete.
Costi	I costi addebitati devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.
Tempi di erogazione	Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla richiesta, tenendo conto altresì del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 concesso da COVIP per adeguare i propri sistemi operativi.

La Rendita a Durata Definita

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base dell'aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla sopravvivenza effettiva e l'erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

La durata

La Durata standard corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995 (arrotondato per difetto).
Esempio: *se all'età della richiesta la speranza di vita residua è 18,7 anni, la durata della rendita sarà 18 anni.*

La Durata estesa è uno strumento di flessibilità che consente all'iscritto di indicare una durata superiore alla vita attesa ISTAT.

L'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso e viene ricalcolato a ogni scadenza dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare. Il montante varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto in cui è investito.

In presenza di risultati positivi della gestione finanziaria la rata sarà più alta; analogamente la rata perderà di valore al concretizzarsi di oscillazioni a ribasso del valore della quota del comparto di investimento.

Periodicità

E' consentita la scelta della cadenza delle rate tra trimestrale, semestrale o annuale. L'importo minimo per singola rata è fissato a € 2.000 a lordo della fiscalità.

Esempio numerico

Ipotesi: *montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale → 60 quote per rata (fisse).*

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** nel caso in cui la vita del beneficiario superi la durata della rendita, il capitale si esaurisce e non sarà corrisposta alcuna ulteriore erogazione dopo il pagamento dell'ultima rata.
- **Rischio di investimento:** l'importo delle rate varia in funzione dei rendimenti del comparto.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

I Prelievi Liberamente Determinabili

I prelievi liberamente determinabili sono la soluzione più flessibile che permette al richiedente di scegliere quando prelevare e quanto, nei limiti previsti dalla normativa. Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto scelto.

Limite massimo prelevabile

Non è consentito il prelievo immediato dell'intero montante accumulato. La normativa stabilisce un tetto massimo che cresce nel tempo, calcolato in riferimento a una rendita a durata definita figurativa annuale (non reale), corrispondente a quella spettante nell'ipotesi in cui fosse stata scelta la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In pratica, a cadenza annuale si rende disponibile una quota equivalente a una rata annuale della suddetta rendita teorica. L'importo massimo prelevabile in qualsiasi momento è pari alla somma delle rate teoriche maturate dall'inizio del periodo di erogazione, al netto di quanto eventualmente già prelevato in precedenza.

In corrispondenza dell'ultimo anno di durata teorica, è possibile prelevare fino a concorrenza dell'intero montante residuo.

Il primo prelievo

È possibile richiedere un primo prelievo contestualmente alla presentazione della domanda di accesso alla prestazione. Il relativo ammontare non potrà eccedere l'importo della prima rata di rendita a durata definita figurativa.

Esempio numerico

Ipotesi: montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzera
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

Limiti operativi

Il Fondo ha stabilito un intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva pari a 3 mesi, nonché un importo minimo per singolo prelievo pari a € 2.000,00 al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** qualora l'intero ammontare venga prelevato entro il compimento dell'età media determinata dall'ISTAT, il capitale si esaurisce e non sarà corrisposta alcuna ulteriore erogazione successivamente all'ultimo prelievo.
- **Rischio di investimento:** il valore delle quote – e, conseguentemente, l'importo massimo prelevabile in euro – varia in funzione dell'andamento dei mercati finanziari.
- **Rischio di concentrazione:** le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

L'Erogazione Frazionata del Montante (decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026)

L'erogazione frazionata ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell'arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è collegata alla tua speranza di vita, il richiedente decide per quanti anni ricevere le rate, nel rispetto del limite minimo di 5 anni fissato dalla legge.

Durata e Periodicità

Al momento della richiesta è necessario indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- Periodicità delle rate a scelta tra trimestrale, semestrale o annuale.

L'importo delle rate

Il meccanismo di calcolo, analogamente alla rendita a durata definita, prevede che a ogni scadenza è determinato l'importo della rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare

1 Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile dal 31 ottobre 2026 (per effetto del rinvio approvato dalla legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026). Le richieste potranno essere presentate a partire da quella data.

Rischi da considerare

- **Rischio di longevità:** nel caso in cui il periodo di erogazione prescelto si concluda prima del decesso del beneficiario, non sarà corrisposta alcuna ulteriore erogazione da parte del Fondo.
- **Rischio di investimento:** l'importo delle rate è soggetto a variazioni in funzione dei rendimenti realizzati dal comparto di investimento.
- **Rischio di concentrazione:** l'erogazione delle prestazioni di previdenza complementare potrebbe concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale, comportando una minore copertura economica disponibile per il restante periodo di pensionamento.

Confronto tra le tipologie di prestazione

La tabella seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna tipologia di prestazione, per facilitare il confronto.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT) o maggiore durata	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico assicuratore (UNIPOLSAI)	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento ¹	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Correlato alla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa convenzionata con Fondo pensione (UNIPOL)	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente

¹ In caso contrario, indicare eventuali garanzie contrattualizzate.

Caratteristica	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

Possibilità di conversione in rendita vitalizia

Anche a seguito della scelta di una delle nuove tipologie di prestazione, resta ferma la facoltà di convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Tale opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione:

- presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, qualora la stessa preveda condizioni di rendita vitalizia;
- tramite trasferimento del montante residuo ad altra forma pensionistica complementare, al solo fine di accedere alle condizioni di rendita vitalizia da questa offerte.

Il Fondo definisce nel proprio regolamento le condizioni e le modalità per l'esercizio di tale facoltà. Per maggiori dettagli, si invita a consultare il Documento sulle rendite.

Regime fiscale

Nota fiscale

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale. Sul montante post 2007 però va considerata un'importante differenza: per rendita a durata definita e prelievi è prevista la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; l'erogazione frazionata in minimo 5 anni è invece soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 20 al 15% in base agli anni di partecipazione. Le specifiche tecniche sono dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.

Come richiedere la prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, è necessario attenersi alla seguente procedura:

- Verificare la maturazione dei requisiti (conseguimento del diritto al pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 o 3 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
- Prendere attenta visione del presente documento e del Documento sulle rendite del Fondo.
- Effettuare la richiesta tramite l'Area Riservata.
- Indicare obbligatoriamente all'interno della procedura online, il soggetto o i soggetti beneficiari del montante residuo in caso di decesso dell'aderente.
- Attendere la conferma di presa in carico da parte del Fondo. Si fa presente che, durante il periodo transitorio (dal 01 luglio 2026 al 30 luglio 2026), gli interessati dovranno inviare una comunicazione a mezzo pec all'indirizzo protocollofonte@legalmail.it al fine di essere ricontattati dal Fondo per l'esecuzione materiale della richiesta. La liquidazione delle somme sarà posticipata all'esito del completamento dell'adeguamento dei sistemi operativi interni.

Dove trovare ulteriori informazioni

Documento	Dove trovarlo
Nota Informativa (e supplemento sulle nuove prestazioni)	Sito web del Fondo – area pubblica

Documento	Dove trovarlo
Documento sulle rendite	Sito web del Fondo – area pubblica
Prospetto delle prestazioni pensionistiche	Area riservata del sito web del Fondo
Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026	www.covip.it – Bollettino COVIP / Gazzetta Ufficiale
D.Lgs. 252/2005 (testo coordinato)	Normattiva.it / sito web del Fondo

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8

82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1
